

Convenzione n. _____ del _____

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CATENANUOVA E L'ESERCENTE
..... PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, ASSEGNATI
TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI, A FAVORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA
PER L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS, INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
CATENANUOVA.**

TRA

Il Comune di Catenanuova, con sede a Catenanuova in piazza Aldo Moro, Codice fiscale 80001380866, nella persona di **Indelicato Gaetano** che interviene al presente atto in qualità di **Responsabile del Settore Servizi Sociali**

E

L'esercente con sede in Catenanuova
Via C.F. e P.IVA.....,
nella persona di che interviene al presente atto in qualità
di....., in seguito alla richiesta (all. B) di inserimento nell'elenco
degli esercenti di attività commerciali disponibili alla fornitura di generi alimentari di prima necessità,
assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti in difficoltà economica per l'emergenza da
coronavirus, individuati dai servizi sociali del comune di Catenanuova,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa nominali, a favore di soggetti in difficoltà economica per l'emergenza da coronavirus, individuati dai servizi sociali del comune di Catenanuova, per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Il Comune riconosce il ruolo sociale dei soggetti economici privati che collaborano per accordare benefici alle famiglie. Tale riconoscimento può essere da essi utilizzato a fini promozionali ad esempio pubblicizzando ai propri clienti la stipula della convenzione con l'Amministrazione comunale o applicando sconti ai possessori dei buoni spesa.

ART. 2 – MODALITÀ DI UTILIZZO

I buoni spesa, nominativi e personali, del valore ciascuno di euro 20 (venti), sono rilasciati dal Comune di Catenanuova ai beneficiari e dovranno essere utilizzati negli esercizi commerciali convenzionati con questo.

ART. 3 – MODALITÀ DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso, a fronte di presentazione al Comune di apposita richiesta, unitamente al modello riepilogativo predisposto dall'ufficio dei servizi sociali, con allegati i **buoni spesa in originale** e **relativi scontrini fiscali in originale** mediante bonifico su c.c. indicato nella richiesta di adesione.

L'Ente liquiderà il valore nominale dei buoni, mentre lo scontrino fiscale riporterà il totale della fornitura comprensivo dello sconto effettuato (es. buono da €.100,00 fornitura= €.107,00 qualora si sia operato lo sconto percentuale del 7% di cui al successivo articolo 4).

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso, all'ufficio protocollo del Comune, **entro il giorno 15** del mese successivo all'utilizzo dei buoni.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

Gli acquisti con i buoni spesa, per coloro che non possono provvedere personalmente possono essere effettuati anche tramite, soggetti del terzo settore (**volontari**) o altri soggetti appositamente delegati dal beneficiario.

L'esercente attività commerciale si impegna, così come indicato in fase di adesione, ad effettuare lo sconto del _____% sul totale della fornitura corrispondente al valore nominale dei buoni spesa.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari di prima necessità, ad esclusione di birra, vino, alcolici e superalcolici

È in capo al beneficiario del buono il corretto utilizzo dello stesso. L'Esercizio commerciale dovrà accertare l'identità del beneficiario e verificare sommariamente che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/12/2020.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per le parti ancora in vigore, e del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" l'Ente Concedente informa il Concessionario che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Catenanuova, domiciliato presso la sede istituzionale.

"Incaricato" del suddetto trattamento è il responsabile del servizio interessato e pertanto, il Responsabile del Settore sociale.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti platealmente non conformi a quanto indicato all'art.5.

L'Amministrazione, inoltre, può interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Enna, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Catenanuova.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Catenanuova, li _____

Il Comune di Catenanuova

L'Esercizio Commerciale